



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;
- al comma 2, che l’autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell’istituzione e alla conformità dell’ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell’ANVUR, in ordine all’adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2018, n. 14, con il quale, in applicazione dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di



Il Ministro dell'università e della ricerca

secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2017 (prot. n. 357) con il quale “a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, l'Istituto Europeo del Design è autorizzato ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Firenze dei corsi appresso indicati ed al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello: Design (DAPL 06); Design della Moda (DAPL 06); Design della comunicazione visiva (DAPL 06)”;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale del 30 maggio 2017 (prot. n. 357), secondo cui “l'ANVUR procede alla valutazione periodica della sede decentrata di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati presso tale sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR”;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le “*indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. 4220/2019 del 14 ottobre 2019, acquisita al prot. DGSINFS n. 32404 in data 15 ottobre 2019, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 9 ottobre 2019, delibera n. 240, inerente la “valutazione al termine del III anno di attività” sul mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 posseduti dalla sede decentrata di Firenze dell'Istituto denominato Istituto Europeo del Design (IED) di Milano;

VISTA la nota prot. DGFIS n.9164 del 20 luglio 2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13585, recante le “Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2023”;

PRESO ATTO che la comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa è “*pervenuta entro la data del 30 settembre 2023, come previsto nella summenzionata circolare ministeriale recante prot. DGSINFS n. 1801 del 1-02-2023*”;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante “*indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025*”;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, secondo cui il termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi, indicato nella summenzionata nota prot. DGSINFS n. 25957 del 28.12.2023, è differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano ha presentato la proposta di attivazione del nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “*Illustrazione*” (DAPL 04), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano ha presentato la proposta di attivazione del nuovo corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera recante prot. RB/cc CA 053/24, con la quale il Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano nell'adunanza del 12 gennaio 2024, ha approvato le proposte inerenti l'attivazione dei nuovi corsi di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL 04) e di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera relativa all'adunanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano ha approvato le proposte inerenti all'attivazione dei nuovi corsi di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL 04) e di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota del 23 gennaio 2024, recante prot. RB/cc DA 020/24, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposta di attivazione del summenzionato corso di diploma accademico di secondo livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 23 gennaio 2024, recante prot. RB/cc DA 023/24, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposta di attivazione del summenzionato corso di diploma accademico di primo livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 23 gennaio 2024, recante prot. RB/cc DA 022/24, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità agli originali delle copie prodotte e caricate in piattaforma per la proposizione dell'istanza relativa al corso di diploma accademico di primo livello per la quale è procedimento;

VISTA la nota del 23 gennaio 2024, recante prot. RB/cc DA 019/24, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità agli originali delle copie prodotte e caricate in piattaforma per la proposizione dell'istanza relativa al corso di diploma accademico di secondo livello per la quale è procedimento;

VISTA la delibera recante prot. n. 293/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 4 luglio 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del nuovo corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera recante prot. n. 893/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 24 luglio 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del nuovo corso di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL 04), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota prot. n. 3435/2024 del 10 settembre 2024, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 16037, con la quale l'ANVUR ha comunicato il "preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge 241/1990 relativamente all'istanza presentata per l'attivazione del nuovo corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata



Il Ministro dell'università e della ricerca

di Firenze dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

VISTA la nota prot. RB/fb DA 114/24 del 20 settembre 2024, con la quale l'Istituzione ha formulato le proprie controdeduzioni al summenzionato preavviso di rigetto;

VISTA la nota prot. n. 3998/2024 del 22 ottobre 2024, pervenuta con nota assunta in pari data al prot. DGSINFS n.19532, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 17 ottobre 2024, delibera prot. n. 236, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL 04) e del corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, a partire dall'anno accademico 2024/2025;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n.1592 del 25 ottobre 2024, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design, sede decentrata di Firenze;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione dei corsi di diploma accademico di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, ad attivare i nuovi corsi di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL 04) e di secondo livello in "Design della Moda" - indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06), da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare i seguenti corsi di diploma accademico, da erogarsi presso la sede decentrata di Firenze:

- ❖ corso di diploma accademico di primo livello in "Illustrazione" (DAPL04);
- ❖ corso di diploma accademico di secondo livello in "Design della Moda" – indirizzo "*Textile Design*" (DASL 06).

2. L'ordinamento didattico dei sopracitati corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato IED Istituto Europeo del Design, sede decentrata di Firenze, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini